

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

<b>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO PER CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PARROCCHIALE N. 16/18 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI - SEZIONE DI BUSTO GAROLFO.</b>	<i>Nr. Progr.</i>	<b>65</b>
	<i>Data</i>	<b>08/06/2021</b>
	<i>Seduta NR.</i>	<b>22</b>

*L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno OTTO del mese di GIUGNO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SALA CONSILIARE si è riunita la Giunta Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

*Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.*

*In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.*

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO PER CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PARROCCHIALE N. 16/18 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI - SEZIONE DI BUSTO GAROLFO.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- in Busto Garolfo è presente la locale sezione della Associazione Nazionale Combattenti e Reduci;
- sin dal 1956 la suddetta associazione occupa, quale propria sede nonché circolo combattenti, dapprima in qualità di conduttore e successivamente come comodatario dei locali di proprietà comunale ubicati in via Parrocchiale n. 16/18;
- con contratto di comodato sottoscritto in data 8/10/1999 tale unità immobiliare è stata concessa sino al 30/6/2019;

Ritenuto di proseguire il comodato in favore della locale sezione della Associazione Nazionale Combattenti e Reduci;

Richiamato l'art. 7 dello Statuto comunale secondo cui il Comune esercita le sue funzioni ed organizza la propria attività in modo tale da rendere possibile a soggetti singoli o associati la creazione e la gestione di utilità sociale rivolte alla popolazione di Busto Garolfo ;

Quanto sopra premesso e considerato;

Visti:

- 1) il parere della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 secondo cui tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni ammesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione;
- 2) il parere n. 371/2011 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, circa la legittimità di rapporti tra ente locale ed associazioni con finalità sociali o, comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;
- 3) il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto, n. 336/2011 per cui: «il riconoscimento del ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale (sussidiarietà orizzontale art. 118, ult. comma, Cost.) va letto, ad avviso della sezione, non con riferimento all'orizzonte ristretto delle funzioni svolte direttamente dall'ente locale ma in modo ampio, così da assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell'articolo 3 e dell'intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l'esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per il pieno sviluppo della persona umana» (art. 4, comma 2, Cost.), per cui «ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società». In una lettura costituzionalmente orientata che fa della persona il valore

primigenio della società, il criterio distintivo per l'individuazione di tali funzioni è rappresentato quindi non già dalla pertinenza di queste all'ente, ma dal riconoscimento che questi fa – all'interno dei propri atti normativi statutari e regolamentari – dell'esistenza della peculiarità e potenzialità delle autonomie sociali – anche rispetto alle stesse autonomie locali – quanto all'incidenza nella rete quotidiana, vitale e significativa delle relazioni che si instaurano fra le persone e le famiglie: in altri termini – «lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale» (Consiglio di Stato parere della sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002), in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile, per quanto «vicine ai cittadini interessati» (art. A del Trattato di Maastricht) delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale;

Dato atto che l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci rappresenta la memoria storica di tutti i combattenti appartenenti a tutte le Armi di cielo, terra e mare;

Atteso che l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci è un ente che non persegue finalità lucrative e, secondo l'art. 3 del proprio Statuto, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

Rilevato, inoltre, in base al predetto art. 3 dello Statuto sociale che l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, per la realizzazione delle proprie finalità e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- a. Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche divulgative di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale;
- c. Organizzazione e gestione di attività turistiche e di interesse sociale, culturale;
- d. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (Monumenti, Lapidi, ecc.);
- e. Promozione della cultura e della legalità, della pace tra i popoli.

Ritenuto, in base a quanto precede, di concedere in comodato l'unità immobiliare in oggetto in favore della locale sezione della Associazione Nazionale Combattenti e Reduci per la durata di anni 10 (dieci) come da bozza di contratto allegata alla presente;

Tenuto conto, infatti, che non sussiste in linea generale una specifica disposizione che impedisce all'ente locale la concessione in uso gratuito di beni facenti parte del proprio patrimonio;

Dato atto che, tuttavia, nella gestione del patrimonio comunale va salvaguardato il principio della redditività e della convenienza economica che può recedere solo in presenza di prevalenti ed effettivi interessi pubblicitari di finalità sociale;

Rilevato che le finalità che il Comune intende perseguire attraverso la concessione gratuita dell'unità immobiliare in oggetto si concretizzano nell'interesse di diffondere la memoria storica di tutti i combattenti appartenenti a tutte le Armi di cielo, terra e mare attraverso le attività di interesse generale sopra riassunte;

Verificato che è stata accertata, soprattutto con riferimento alle modalità concrete con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo del bene pubblico messo a disposizione, l'assenza di scopo di lucro dell'attività svolta dall'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci;

Evidenziato che i sopradescritti interessi e finalità, su cui si basa la concessione in comodato della unità immobiliare di via Parrocchiale n. 16/18 risultano essere prevalenti rispetto al principio di redditività del cespite oggetto di attribuzione in conformità all'art. 71, co. 2, del D.lgs 117/2017, "Codice del Terzo Settore" secondo cui: *"Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile"*;

Preso atto del parere tecnico e contabile favorevole espresso dai competenti responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17 Gennaio 2017;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'uso di beni immobili comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21/7/2008 modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 16/03/2011, n. 55 del 28/11/2013, n. 50 del 21/12/2015 e n. 36 del 27/07/2017

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

## **DELIBERA**

- 1) Di fare espressamente presente che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di concedere alla sezione di Busto Garolfo della Associazione Nazionale Combattenti e Reduci il comodato della unità immobiliare di proprietà comunale ubicata in via Parrocchiale n. 16/18, per la durata di anni 10 (dieci);
- 3) Di approvare la bozza di contratto di comodato allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) Di rimettere al competente Responsabile di Area i conseguenti adempimenti.

Successivamente,

**LA GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 08/06/2021

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4<sup>^</sup> comma dell'art. 134 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato: bozza contratto di comodato

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 65 DEL 08/06/2021**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*SUSANNA BIONDI*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*DOTT. GIACINTO SARNELLI*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ORIGINALE**

Numero Delibera **65** del **08/06/2021**

---

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO PER CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PARROCCHIALE N. 16/18 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI - SEZIONE DI BUSTO GAROLFO.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000*

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 07/06/2021

IL RESPONSABILE DI AREA  
ANDREA FOGAGNOLO

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 07/06/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

---

**REPUBBLICA ITALIANA**

**C O M U N E D I B U S T O G A R O L F O**

**Città Metropolitana di Milano**

**CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO A FAVORE  
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI  
SEZIONE DI BUSTO GAROLFO DI LOCALI AL PIANO TERRA  
DEL FABBRICATO CON ACCESSO DA VIA PARROCCHIALE E DAL  
CORTILE DEL MUNICIPIO GIA' ADIBITI A SEDE  
ASSOCIAZIONE, CIRCOLO COMBATTENTI CON RELATIVI  
SERVIZI IGIENICI**

**REP.n.**

L'anno duemilaventuno, il giorno xx del mese di  
maggio presso la sede del Comune di Busto Garolfo in  
Piazza A. Diaz n. 1,

**TRA**

il Comune di Busto Garolfo P.I. 00873100150, di  
seguito denominato Comodante, con sede in Busto  
Garolfo, Piazza A. Diaz n. 1, C.F./P.I. 00873100150  
rappresentato dall'Arch. Andrea Fogagnolo  
domiciliato per la carica nello stesso Comune, il  
quale interviene nella sua qualità di Responsabile  
dell'Area Risorse Strumentali del suddetto Comune,  
in forza del decreto sindacale n.8 del 07.07.2020 ed  
ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 267/2000

E

l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Federazione provinciale di Milano, Lodi e Monza, sezione di Busto Garolfo, con sede in Milano Viale Tunisia 29, di seguito denominata Comodatario, rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Pierluigi Negri residente in Busto Garolfo, nato in Busto Garolfo il 02/03/1941, come risulta da verbale di assemblea del 12.04.2014

**PREMESSO**

- Che nel territorio del Comune di Busto Garolfo è costituita una sezione dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci;
- Che l'Associazione di cui sopra si propone fra l'altro la partecipazione attiva alla risoluzione dei problemi sociali nonché la promozione di tutte le iniziative atte a difendere ed a realizzare tra gli associati, i cittadini ed in particolare i giovani, i principi di una concreta operante solidarietà per meglio superare le difficoltà materiali e morali della collettività nazionale;
- che con contratto di comodato gratuito in data 08.10.1999 per la durata di anni venti, il Comune di Busto Garolfo ha assegnato all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Busto Garolfo

l'immobile adiacente al municipio di proprietà comunale, al fine di un utilizzo gratuito per adibirlo a fini sociali e più precisamente quale sede dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci con annesso Circolo Combattenti;

- Che si rende necessario stabilire i rapporti relativi all'uso dell'immobile nell'interesse della chiarezza delle funzioni di competenza della Sezione di Busto Garolfo dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, da esercitarsi all'interno dell'immobile del Comune;

Si stipula il presente

#### **C O N T R A T T O   D I   C O M O D A T O**

##### **ART. 1- Oggetto del comodato**

1. Il Comodante consegna al Comodatario l'immobile sito in via Parrocchiale n. 16/18 in Busto Garolfo, affinché questi se ne serva gratuitamente per adibirlo a fini sociali e più precisamente quale sede dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci con annesso Circolo Combattenti;

2. L'immobile di cui al comma 1 si compone dei seguenti locali posti al piano terra del fabbricato meglio identificato nella allegata planimetria: n. 1 ufficio sede dell' Associazione, n. 1 salone per riunioni, n. 1 salone adibito a Circolo Combattenti

e relativo bar, n. 2 WC, n. 1 WC per disabili, n. 1 disimpegno- ripostiglio, con accesso da Via Parrocchiale e dal cortile del Palazzo Municipale.

**Art. 2- Durata del comodato**

Il presente contratto di Comodato ha effetto dalla data di stipula, per la durata di anni 10 (dieci).

**Art.3- Obblighi del comodatario**

1. Il Comodatario ha l'obbligo di restituire la cosa indicata all'art.1 nei modi e nei termini previsti dalla legge in materia di comodato.

2. Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con diligenza, ad usarne secondo le istruzioni ricevute dal Comodante ed a fare utilizzare la cosa esclusivamente da personale competente.

3. Non può servirsene che per l'uso indicato all'art. 1 e non può concedere a terzi l'uso o il godimento della cosa senza il consenso scritto del Comodante, né cedere il presente contratto.

**Art.4- Responsabilità del comodatario**

1. Il Comodatario non risponde del deterioramento dell'immobile dovuto al normale utilizzo, secondo le indicazioni del Comodante, per cui è stato consegnato.

2. L'immobile è consegnato ed accettato nello stato

di fatto in cui si trova; eventuali interventi necessari ad adeguarlo all'uso a cui è destinato dalla presente convenzione, ivi compresi gli interventi richiesti dalle Autorità competenti, sono a totale carico del Comodatario.

**Art.5 - Manutenzione**

Il Comodatario deve provvedere alle spese sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, previo, per queste ultime, consenso scritto del Comodante

**Art. 6- Restituzione**

Il Comodante può richiedere l'immediata restituzione della cosa, qualora il Comodatario non osservi gli obblighi descritti dall'art. 3 e comunque nei casi previsti dall'art 1809 del Codice Civile, nonché per particolari, urgenti ed imprevedibili esigenze dell'Amministrazione Comunale, la quale, in quest'ultimo caso, si impegna sin da ora a concedere l'uso di altri immobili di pari consistenza.

**Art.7- Spese inerenti al contratto**

Sono a carico del Comodatario tutte le eventuali spese conseguenti al presente contratto, quali quelle di registrazione e di copia.

**Art.8- Risoluzione delle controversie**

Per tutte le controversie connesse all'interpretazione ed applicazione del presente

contratto, le parti eleggono quale foro competente,  
in via esclusiva, il Foro di Busto Arsizio

**Art. 9- Richiamo**

Per tutto quanto non previsto dal presente  
contratto, si richiamano le disposizioni del Codice  
Civile in materia di comodato.

**Art.10 - Privacy**

Il Comune di Busto Garolfo, con sede in P.zza A.  
Diaz, 1, 20020 Busto Garolfo, CF e P.Iva 00873100150  
informa che tratterà i dati del presente contratto  
nel rispetto dell'art. 13 Regolamento UE n.  
679/2016.

**Il Comodante**

Il Responsabile  
dell'Area Risorse  
Strumentali  
Arch. Andrea Fogagnolo

**Il Comodatario**

Il Presidente pro-  
tempore  
dell'Associazione  
Sig. Pierluigi Negri